

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 novembre 2008, n. 51**  
**Regolamento concernente le modalita' di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalita' di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche' la disciplina attuativa della viabilita' forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).**  
**(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)**

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visti gli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 concernente «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2780 del 24 ottobre 2008 recante ad oggetto «Riapprovazione con modifiche del regolamento concernente le modalita' di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalita' di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche' la disciplina attuativa della viabilita' forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo»;

E m a n a  
il seguente regolamento:

**Art. 1**

**Oggetto e definizioni**

1. In attuazione degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento disciplina:

- a) le modalita' di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione;
- b) le funzioni, la composizione e il funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno;
- c) le modalita' di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale;
- d) la viabilita' forestale.

2. Nel prosieguo di questo regolamento:

- a) la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e' indicata come «legge provinciale»;
- b) la struttura provinciale competente in materia di foreste e' indicata come «struttura provinciale competente»;
- c) la Commissione forestale provinciale e' indicata come «Commissione»;
- d) il fondo forestale provinciale e' denominato «fondo».

## **Titolo I**

# **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI DI PROPAGAZIONE**

## **Capo I**

### **Materiali di base e di moltiplicazione**

#### **Art. 2**

##### **Comunicazione ai proprietari dei materiali di base**

1. In attuazione dell'art. 31 della legge provinciale, la struttura provinciale competente rende noto ai proprietari di boschi la presenza sui fondi di loro proprieta' di materiali di base mediante pubblicazione del registro dei materiali di base, previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), sul Bollettino Ufficiale della Regione e nelle forme stabilite dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

2. In assenza di strumenti di pianificazione forestale previsti dalla legge provinciale, la struttura provinciale competente puo' dare indicazioni in merito alle forme di gestione dei soprassuoli finalizzate ad ottimizzare la produzione di seme nonche' alla conservazione dei soggetti «fonti di seme».

#### **Art. 3**

##### **Modalita' di raccolta di materiale di moltiplicazione**

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque intende raccogliere materiale forestale di moltiplicazione per fini forestali ne da' comunicazione alla struttura provinciale competente, con l'indicazione delle particelle fondiari interessate, del periodo programmato e dei nominativi delle persone addette alla raccolta nonche' delle tecniche usate.

2. Il soggetto che gestisce la raccolta deve presentare al proprietario del fondo una dichiarazione dell'inizio delle attivita' di raccolta almeno quindici giorni prima della data indicata per la raccolta medesima.

3. Su istanza del soggetto previsto dal comma 1, la struttura provinciale competente rilascia il certificato principale di identita' previsto dall'art. 31, comma 1, della legge provinciale, secondo il modello riportato nell'allegato A; il rilascio del certificato e' subordinato all'invio alla struttura provinciale, da parte del medesimo soggetto, della dichiarazione relativa alle operazioni di raccolta di materiali da riproduzione per fini forestali, redatta dalla stazione forestale territorialmente competente secondo il modello riportato nell'allegato B.

4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, qualora la raccolta di materiali di moltiplicazione avvenga per conto della struttura provinciale competente, per le finalita' previste dall'art. 32, comma 3, della legge provinciale, la struttura rilascia il certificato principale di identita', secondo il modello riportato nell'allegato A, dopo che ha ricevuto la dichiarazione prevista dal comma 3 inviata dal proprio ufficio periferico territorialmente

competente.

## **Capo II**

### **Attività diretta di produzione, acquisizione e cessione a terzi**

#### **Art. 4**

##### **Modalità di acquisizione da parte della struttura provinciale competente**

1. Per le finalità previste dall'art. 32, comma 3, della legge provinciale, la struttura provinciale competente può provvedere all'acquisto da terzi di:

- a) materiale di moltiplicazione per fini forestali;
- b) materiale vivaistico già conformato per scopi ornamentali;
- c) giovane materiale vivaistico per la produzione di piante ornamentali.

2. Il materiale previsto dal comma 1, lettera a), può anche essere reperito da strutture pubbliche cedendo in cambio le proprie eccedenze.

#### **Art. 5**

##### **Cessione di materiale vivaistico per fini forestali**

1. La struttura provinciale competente può disporre la cessione a titolo gratuito del materiale vivaistico prodotto direttamente ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge provinciale, purché eccedente l'autoconsumo, a favore di proprietari forestali pubblici e privati, per fini forestali.

2. Quanto previsto dal comma 1 non si applica per il materiale destinato all'impiego in arboricoltura da legno; in tal caso la cessione è disposta a titolo oneroso sulla base di un listino prezzi periodicamente aggiornato con deliberazione della giunta provinciale. Le somme derivanti dalla cessione sono introitate nel bilancio della Provincia.

#### **Art. 6**

##### **Cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali**

1. Compatibilmente con le disponibilità effettive, la struttura provinciale competente può disporre, a titolo gratuito, la cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali a favore di comuni, amministrazioni pubbliche, amministrazioni separate dei beni di uso civico, associazioni ed altri soggetti, anche privati, per la realizzazione di interventi cui è riconosciuta valenza pubblica.

2. Previa specifica richiesta da parte di soggetti pubblici, la struttura provinciale competente, compatibilmente con il proprio piano degli interventi adottato ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale, può provvedere anche alla messa a dimora del materiale vivaistico, fornito secondo quanto previsto dall'art. 90 della legge provinciale.

## **Titolo II**

### **CABINA DI REGIA DELLA FILIERA FORESTA-LEGNO**

#### **Art. 7**

## **Funzioni**

1. La cabina di regia della filiera foresta-legno, istituita ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale, e' organo di consulenza tecnica della giunta provinciale e svolge le seguenti funzioni:

- a) assicurare l'informazione e la divulgazione sui temi relativi alla filiera foresta-legno e legno-energia;
- b) favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla definizione degli indirizzi e delle strategie di settore;
- c) favorire il confronto, l'interscambio ed il coordinamento tra tutti i soggetti del sistema pubblico e privato che operano nell'ambito della filiera foresta-legno;
- d) formulare proposte alla giunta provinciale per il monitoraggio, lo sviluppo e la promozione del settore forestale e della filiera foresta-legno e legno-energia;
- e) formulare proposte alla giunta provinciale per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di sviluppo della filiera, per la realizzazione di studi, ricerche ed indagini di settore;
- f) esprimere pareri su richiesta della giunta provinciale.

## **Art. 8**

### **Composizione della cabina di regia della filiera foresta-legno**

1. La cabina di regia, nel rispetto del principio delle pari opportunita', e' costituita dalla giunta provinciale ed e' composta da:

- a) il presidente della Provincia, o un assessore provinciale suo delegato, che la presiede;
- b) l'assessore provinciale all'industria;
- c) l'assessore provinciale in materia di foreste;
- d) l'assessore provinciale in materia di ricerca e innovazione;
- e) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di risorse forestali;
- f) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di industria e di artigianato;
- g) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di ricerca e innovazione;
- h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
- i) un rappresentante dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (IVALSA) del Consiglio nazionale delle ricerche;
- j) un rappresentante della facolta' di Ingegneria dell'Universita' di Trento;
- k) un rappresentante della Unita' di ricerca per il monitoraggio e la pianificazione forestale con sede in Villazzano di Trento;
- l) un rappresentante di Agenzia per lo sviluppo;
- m) un rappresentante della sezione legno dell'Associazione degli industriali della provincia di Trento;
- n) un rappresentante della categoria lavorazione del legno ed arredo dell'Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento;
- o) un rappresentante delle imprese di utilizzazione boschiva dell'Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di

Trento;

- p) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- q) un rappresentante dell'Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico;
- r) un rappresentante dell'ordine dei dottori agronomi e forestali;
- s) un rappresentante delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori forestali, designati d'intesa;
- t) un rappresentante dei proprietari forestali pubblici ovvero delle loro associazioni se costituite;
- u) un rappresentante della Magnifica comunita' di Fiemme;
- v) un rappresentante delle Regole di Spinale Manez;
- w) un rappresentante dell'associazione provinciale di proprietari forestali, designati d'intesa.

2. Ai fini della costituzione della cabina regia, i soggetti e organismi previsti dal comma 1, oltre al membro effettivo designano anche un membro supplente; il membro supplente partecipa alle sedute della cabina di regia in caso di assenza o impedimento del corrispondente membro effettivo.

3. La composizione della cabina di regia puo' essere integrata di volta in volta da membri esperti, senza diritto di voto, quando e' necessario approfondire particolari tematiche. Ciascun componente puo' essere affiancato da funzionari tecnici per la trattazione di argomenti specifici. Inoltre la cabina di regia puo' articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche materie.

## **Art. 9**

### **Criteria di funzionamento**

1. Le modalita' di funzionamento della cabina di regia sono disciplinate con apposito regolamento interno approvato dai due terzi dei componenti della cabina stessa, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) la cabina e' convocata dal presidente ogni volta che si renda necessario ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti;
- b) nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione stessa nonche' l'ordine del giorno;
- c) la riunione e' valida con la presenza della meta' piu' uno dei componenti;
- d) le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

## **Titolo III**

### **FONDO FORESTALE PROVINCIALE**

## **Art. 10**

### **Attribuzioni della Commissione**

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 94 della legge provinciale la Commissione:

- a) approva i programmi periodici di spesa ed i relativi progetti e perizie, predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste in accordo con i proprietari interessati, concernenti le iniziative per l'esecuzione e la

manutenzione di opere, d'infrastrutture forestali e degli interventi di miglioramento dei patrimoni forestali previsti dall'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), q) e r), e comma 2, da realizzare tramite funzionario delegato;

b) approva i programmi periodici di spesa ed i relativi progetti e perizie, predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale, concernenti le iniziative per l'esecuzione delle opere forestali ammesse in compensazione previste dall'art. 13, comma 2, da realizzare tramite funzionario delegato;

c) approva il piano annuale delle anticipazioni, da articolarsi anche per stralci, previsto dall'art. 15;

d) gestisce il fondo forestale provinciale secondo le modalita' ed i limiti stabiliti da questo titolo.

## **Art. 11**

### **Funzionamento della Commissione**

1. La Commissione sceglie al proprio interno il componente che presiede le riunioni in caso di assenza o di impedimento del presidente; a detto componente il presidente della Commissione puo' delegare l'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, lettera f).

2. Al presidente della Commissione spetta:

a) convocare la Commissione, anche su richiesta di un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza;

b) dirigere i lavori e proclamare il risultato delle votazioni;

c) disporre la concessione delle anticipazioni previste dall'art. 94 della legge provinciale sulla base del piano annuale delle anticipazioni disciplinato dall'art. 15;

d) disporre la concessione delle restituzioni e degli accantonamenti previsti dall'art. 17;

e) revocare le anticipazioni previste dall'art. 94 della legge provinciale in caso di inosservanza da parte del beneficiario delle norme di legge o delle condizioni previste nell'atto di concessione;

f) disporre le liquidazioni e i pagamenti a carico del fondo, ivi compresi gli ordini di accredito nei confronti del funzionario delegato all'effettuazione delle spese e quelli previsti dall'art. 18;

g) attuare le decisioni assunte dalla Commissione;

h) adottare in caso d'urgenza i provvedimenti previsti dall'art. 14, commi 1, 2, 3, e dall'art. 17, per importi complessivamente non superiori a 300.000 euro da sottoporsi per la ratifica alla Commissione nella sua prima seduta successiva;

i) provvedere a tutte le altre operazioni necessarie alla migliore attivita' della Commissione.

3. Per ciascuno dei componenti della Commissione previsti dall'art. 95, comma 1, della legge provinciale, con esclusione del presidente, la giunta provinciale nomina un componente supplente. I componenti supplenti partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del membro effettivo.

4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

5. Può votare il componente effettivo o, in sua assenza, il supplente, purché chi vota abbia assistito alla discussione dell'oggetto della decisione.

6. Funge da segretario un dipendente assegnato alla struttura provinciale competente in materia di foreste. Il segretario assiste il presidente nell'esame preliminare degli atti e delle iniziative da iscriverne all'ordine del giorno della seduta nonché per tutte le altre operazioni relative alle attività della Commissione.

7. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è inviato in copia a ciascun membro.

8. Il segretario aggiorna e controlla la contabilità inerente la movimentazione del fondo prevista dall'art. 12, operando periodiche verifiche e raccordi col tesoriere.

9. Ulteriori modalità di funzionamento della Commissione possono essere deliberate dalla Commissione stessa.

## **Art. 12**

### **Gestione del fondo**

1. Al fondo affluiscono le seguenti somme:

a) gli accantonamenti previsti dall'art. 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale; il versamento al fondo è effettuato a seguito della vendita dei prodotti dall'ente proprietario in misura pari al 10 per cento del valore stimato di vendita dei prodotti medesimi e pari al 20 per cento del valore stimato per i tagli straordinari previsti dall'art. 98, comma 2, lettera b), della legge provinciale. La Commissione può stabilire deroghe e modalità diverse che comunque facciano salva l'entità e l'introito degli accantonamenti;

b) i versamenti previsti dall'art. 93, comma 2, lettera c), della legge provinciale a titolo di restituzione delle somme anticipate ai sensi dell'art. 16;

c) i versamenti eventualmente disposti dalla Provincia ai sensi dell'art. 93, comma 2, lettera d), della legge provinciale;

d) le somme versate ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale da destinare alla realizzazione di interventi aventi rilievo pubblico.

2. Gli accantonamenti previsti dall'art. 93, comma 2, lettera b), della legge provinciale affluiscono al fondo secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione dell'art. 98 della medesima legge.

3. La Commissione provvede alla gestione del fondo mediante:

a) aperture di credito a favore del funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di foreste per il finanziamento delle spese relative all'esecuzione degli interventi indicati dai programmi periodici di spesa previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a);

b) aperture di credito a favore del funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale, per il finanziamento delle spese relative alle opere forestali ammesse in compensazione indicate dai programmi periodici di spesa previsti dall'art. 10, comma 1, lettera b);

c) anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti individuati dall'art. 57, comma 3, della legge provinciale oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall'art. 59 della legge medesima e ai soggetti

gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 1, lettera c) della legge provinciale, che partecipano al fondo, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 13, comma 1;

d) restituzione degli accantonamenti previsti dall'art. 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale, agli enti indicati dall'art. 94, comma 3, della legge medesima, che partecipano al fondo per l'esecuzione da parte dei medesimi degli interventi previsti dall'art. 13, comma 1, ad esclusione della lettera m);

e) utilizzo degli accantonamenti previsti dall'art. 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale per il parziale finanziamento dei progetti e delle perizie predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, nell'ambito delle misure forestali del piano di sviluppo rurale previsto dai relativi regolamenti della Comunità europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.

### **Art. 13**

#### **Interventi e misure tecniche per la gestione dei boschi**

1. Ai fini di questo titolo sono finanziabili dal fondo i seguenti interventi e misure tecniche:

a) rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni denudati anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali, comprese le cure colturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei caratteri del bosco previsti dall'art. 10, comma 1, lettera e), della legge provinciale;

b) interventi e opere secondo le tipologie indicate dai piani forestali e montani nei boschi di protezione previsti dall'art. 10, comma 1, lettera f), della legge provinciale;

c) interventi e opere per la difesa dei boschi dagli incendi previsti dall'art. 10, comma 1, lettera g), della legge provinciale, limitatamente a quelli previsti dai piani di gestione forestale aziendale disciplinati dall'art. 57 della legge provinciale, comprese le opere accessorie previste dall'art. 10, comma 2, della legge medesima;

d) interventi di lotta e di prevenzione delle avversità biotiche e abiotiche, compresa la ricostituzione del bosco danneggiato prevista dall'art. 10, comma 1, lettera h), della legge provinciale;

e) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale e delle infrastrutture forestali, con esclusione di quanto previsto nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi, previste dall'art. 55, comma 3, lettera c), della legge provinciale, comprese le opere aventi carattere accessorio all'esecuzione degli interventi indicati dalle lettere a), b) e d) di questo articolo;

f) interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo, previsti dall'art. 22, comma 1, lettera a), della legge provinciale;

g) interventi specifici volti a conservare e migliorare il patrimonio faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra foresta e fauna, assicurando, in particolare, il mantenimento a fini faunistici e ambientali dell'alternanza dei diversi elementi vegetazionali che caratterizzano gli habitat montani, previsti

dall'art. 22, comma 1, lettera b), della legge provinciale;

h) interventi diretti a conservare e a migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del paesaggio silvo-pastorale, previsti dall'art. 22, comma 1, lettera c), della legge provinciale;

i) interventi di conservazione e di miglioramento della biodiversità e degli habitat, compresi gli interventi per il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici previsti dall'art. 22, comma 1, lettera d), della legge provinciale, per il miglioramento dell'efficienza del sistema integrato foresta-fiume e per la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono;

j) realizzazione e manutenzione di sentieri e di altri interventi con finalità didattica e divulgativa e di valorizzazione del territorio silvo-pastorale previsti dall'art. 22, comma 1, lettera e), della legge provinciale;

k) interventi di conservazione e gestione delle piante monumentali e dei siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica previsti dall'art. 24, comma 1, della legge provinciale;

l) interventi di gestione delle riserve previsti dall'art. 45, comma 5, della legge provinciale, qualora rientrino tra le attività di gestione forestale, come definite dall'art. 56 della medesima legge, con esclusione degli interventi a fini produttivi;

m) attività selvicolturali previste dall'art. 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale, effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;

n) ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori dei proprietari forestali, ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera a), della legge provinciale;

o) acquisto di aree boscate di significativa entità, diretto all'accorpamento o al completamento della proprietà, previsti dall'art. 94, comma 3, della legge provinciale;

p) redazione dei piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di coltivazione previsti dall'art. 57 della legge provinciale;

q) interventi di sistemazione del terreno sui versanti instabili previsti dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge provinciale;

r) altri interventi di interesse pubblico, anche di certificazione forestale, comunque inerenti la difesa del suolo, la rinaturalizzazione, la valorizzazione e la conservazione della qualità del territorio naturale delle proprietà silvo-pastorali e delle relative infrastrutture.

2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale, sono finanziabili dal fondo altresì le opere forestali ammesse in compensazione definite dal regolamento previsto dal medesimo art. 17, comma 1, ultimo periodo.

3. Per gli interventi di carattere pubblico coperti da contribuzione pari al 100 per cento della spesa ammissibile, vanno, di norma e ove possibile, attivate quelle fonti di finanziamento.

## **Art. 14**

## **Aperture di credito**

1. Le aperture di credito, previste dall'art. 12, comma 3, lettera a), sono autorizzate dalla Commissione a carico delle giacenze di cassa complessive del fondo, sulla base dei programmi periodici di spesa predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

2. Le aperture di credito, previste dall'art. 12, comma 3, lettera b), sono autorizzate dalla Commissione a carico delle giacenze di cassa del fondo relative alle somme versate ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale, sulla base dei programmi periodici di spesa predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale.

3. I programmi periodici di spesa previsti dall'art. 10, comma 1, lettere a) e b), sono approvati dalla Commissione in conformita' all'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15-33/Legisl (Modificazioni al DPGP 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati).

4. Le spese sono sostenute in relazione alle opere ed agli interventi previsti nei progetti e nelle perizie compilati secondo le modalita' indicate dall'art. 84 della legge provinciale. Per ragioni amministrative, possono essere effettuati raggruppamenti di progetti per zone, attivita' e tipologie di spesa omogenee.

5. A copertura degli ordini di accreditamento emessi dal presidente della Commissione a carico del fondo, in funzione delle spese previste dal comma 4 e delle disponibilita' di cassa cumulativamente esistenti per zona omogenea, sono effettuate periodiche riduzioni a carico degli accantonamenti esistenti sul fondo medesimo a nome di ciascun ente. La struttura provinciale competente e' tenuta a verificare la congruita' delle somme utilizzate rispetto a quelle depositate dagli enti.

6. Qualora sia riscontrata una prolungata copertura del conto di un singolo ente, su specifica autorizzazione della Commissione deliberata ai sensi dell'art. 94, comma 2, della legge provinciale, l'utilizzazione degli ordini di accreditamento puo' essere ancora effettuata in eccedenza al deposito ascritto a nome dell'ente medesimo, utilizzando una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo. L'autorizzazione resta subordinata all'impegno, contenuto in un'apposita deliberazione o determinazione dell'ente interessato, di restituire la somma cosi' anticipata nei termini e nelle quantita' fissate dalla Commissione stessa, mediante il rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio organo di tesoreria, salvo che la Commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia. In caso di parziale o mancata esecuzione dei lavori, l'ordine di accreditamento e' ridotto proporzionalmente.

7. La rendicontazione delle somme cosi' erogate trova analitica evidenziazione nel rendiconto annuale finanziario disciplinato dall'art. 20.

8. Il funzionario delegato ha l'obbligo di compilare il rendiconto delle somme erogate, unitamente alla documentazione giustificativa, sulla base delle indicazioni previste dall'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 15-33/Leg. del 2000.

9. Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le vigenti disposizioni in materia di aperture di credito e di gestione contabile della spesa tramite funzionari delegati.

## **Art. 15**

### **Piano annuale delle anticipazioni agli enti**

1. La Commissione predisporre ed approva il piano annuale, da articolarsi anche per stralci, delle anticipazioni da concedere ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti pubblici individuati dall'art. 57, comma 3, della legge provinciale oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall'art. 59 della legge medesima, ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 1, lettera c), della legge provinciale, che partecipano al fondo, per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi previsti dall'art. 13, comma 1, e per la realizzazione di interventi da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste mediante utilizzazione di una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo.

2. Il piano e' redatto tenendo conto:

- a) della consistenza dei versamenti disposti ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c);
- b) di una quota delle altre somme che risultassero disponibili sugli accantonamenti previsti dall'art. 12, comma 1, lettera a);
- c) delle domande di contributo presentate nell'ambito del piano di sviluppo rurale e del capo III del titolo IX della legge provinciale.

## **Art. 16**

### **Anticipazioni agli enti per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi previsti dall'art. 13, comma 1**

1. La Commissione dispone la concessione delle anticipazioni sulla base della domanda presentata dagli interessati corredata dalla deliberazione o determinazione di assunzione e accettazione dell'anticipazione stessa da parte del richiedente e dalla documentazione tecnico/amministrativa necessaria in relazione alla tipologia dell'intervento. Se la stessa documentazione e' gia' stata presentata agli uffici della struttura provinciale competente per materia per l'ottenimento di ulteriori sovvenzioni, la documentazione medesima si considera acquisita anche ai fini dell'anticipazione.

2. La Commissione determina inoltre l'ammontare e la durata delle anticipazioni, nel rispetto del periodo massimo di dieci anni, per i singoli enti, in relazione alla spesa ammissibile e alle possibilita' di restituzione dell'ente richiedente, tenuto conto degli introiti delle utilizzazioni boschive. Al fine di consentire l'esecuzione degli interventi progettati, nelle more dell'esito positivo della procedura di ottenimento delle sovvenzioni previste dal piano di sviluppo rurale disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dall'art. 97 della legge provinciale, le anticipazioni possono essere concesse anche sull'intera spesa ammissibile, fatta salva la

rideterminazione prevista dal comma 8.

3. La concessione delle anticipazioni e' inoltre subordinata all'impegno, contenuto nella deliberazione o determinazione dell'ente beneficiario prevista dal comma 1, di restituire l'importo anticipato nei termini e nelle quantita' fissate dalla Commissione, mediante rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, salvo che la Commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia.

4. L'anticipazione decade se l'ente non ha rispettato i termini temporali indicati nel provvedimento di concessione, salvo proroga motivata.

5. L'erogazione delle anticipazioni concesse e' subordinata all'avvenuta presentazione, da parte dell'ente beneficiario, di copia della deliberazione o determinazione di accettazione dell'anticipazione stessa e della delegazione di pagamento o delle altre forme di garanzia previste dal comma 3 ed e' disposta dal presidente della Commissione, o dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio atto di liquidazione, in misura non superiore all'importo concesso, con le seguenti modalita':

a) per gli interventi previsti dall'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), l), p), q) e r): 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione;

b) per gli interventi previsti dall'art. 13, comma 1, lettere n) e o): in un'unica soluzione ad avvenuta spesa;

c) per gli interventi previsti dall'art. 13, comma 1, lettera m): in un'unica soluzione in riferimento all'inizio lavori dei singoli lotti.

6. L'ammontare delle anticipazioni, il numero e l'entita' delle quote di restituzione sono determinate sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

7. La Commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute. In caso di mancata restituzione delle anticipazioni nei termini previsti, il presidente puo' sospendere ogni concessione e puo' promuovere l'intervento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste per la riscossione dell'importo pari alle somme anticipate all'ente debitore, nei confronti del tesoriere dell'ente stesso, che e' tenuto alla sua esecuzione.

8. Nel caso di opere eseguite nell'ambito del piano di sviluppo rurale, la Commissione puo' disporre, su segnalazione della struttura provinciale competente, la rideterminazione delle anticipazioni in precedenza concesse, sulla base del costo effettivo risultante al netto del contributo complessivo spettante al beneficiario ai sensi del Regolamento CE 1698/2005 e tenuto conto dell'ammontare totale delle quote di rimborso dell'anticipazione gia' versate dall'ente.

## **Art. 17**

### **Restituzione accantonamenti agli enti**

1. Per l'esecuzione da parte dell'ente degli interventi previsti dall'art. 13, comma 1, ad esclusione della lettera m), la Commissione, su parere della struttura provinciale competente in materia di foreste, puo' disporre la restituzione, nei limiti di

quanto necessario, degli accantonamenti disponibili a nome dell'ente medesimo, sulla base di domanda motivata corredata da una descrizione degli interventi programmati. Per gli interventi concernenti la realizzazione di nuove infrastrutture forestali, la domanda deve essere anche corredata dal computo metrico estimativo dei lavori e dagli altri elaborati progettuali. Nel caso in cui l'ente non abbia rispettato i termini temporali indicati nel provvedimento di concessione, la Commissione provvede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla restituzione, salvo in ogni caso la proroga motivata dei predetti termini.

2. L'erogazione e' disposta dal presidente della Commissione o dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio atto di liquidazione, con le seguenti modalita':

a) per gli interventi previsti dall'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), l), p), q) e r): 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione;

b) per gli interventi previsti dall'art. 13, comma 1, lettere n) e o): in un'unica soluzione ad avvenuta spesa.

3. La Commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute.

#### **Art. 18**

##### **Utilizzo degli accantonamenti degli enti**

1. La Commissione, sulla base di specifica domanda e deliberazione o determinazione delle amministrazioni interessate, puo' disporre l'utilizzo degli accantonamenti disponibili sul fondo a nome di ciascun ente proprietario, come indicato dall'art. 12, comma 3, lettera e), a parziale finanziamento dei progetti e perizie predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, nell'ambito del piano di sviluppo rurale, previsto dai relativi regolamenti della Comunita' europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.

2. Il prelievo dai singoli conti e' disposto dal presidente della Commissione, o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal suo sostituto, sulla base dell'autorizzazione prevista dal comma 1, e quindi periodicamente versato, anche in forma cumulativa, sull'apposito capitolo di bilancio della Provincia.

#### **Art. 19**

##### **Ordini di pagamento**

1. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato previste dall'art. 12, comma 3, lettere a) e b), le anticipazioni o le restituzioni a favore degli enti sono disposte con ordini di pagamento a carico del fondo sottoscritti dal presidente, o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal suo sostituto e dal segretario della Commissione.

#### **Art. 20**

##### **Rendiconto annuale finanziario**

1. Il rendiconto annuale finanziario della gestione del fondo e' approvato dalla Commissione ed e' inviato, previa sottoscrizione del presidente e del segretario, per il controllo al Dipartimento affari finanziari della Provincia.

2. Al rendiconto e' allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle strutture provinciali competenti per gli

interventi attuati in relazione alle aperture di credito concesse.

3. Le anticipazioni concesse agli enti devono essere analiticamente evidenziate nella loro consistenza iniziale e nello sviluppo temporale di rientro, con l'indicazione delle eventuali difformità tra rate di rimborso maturate e versamenti effettuati.

4. Il rendiconto trova riscontro nel conto giudiziale da rendersi dal tesoriere ai sensi dell'art. 630 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

Art. 21

Relazione degli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti

1. La Commissione predisponde, al termine di ogni esercizio finanziario, una relazione per illustrare gli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti in riferimento alle esigenze di miglioramento dei patrimoni forestali. Alla relazione è data pubblicità sul sito internet della struttura provinciale competente in materia di foreste.

Titolo IV  
DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ FORESTALE

Capo I  
Criteri e procedure per la classificazione della viabilità forestale

Titolo IV  
DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ FORESTALE

Capo I  
Criteri e procedure per la classificazione della viabilità forestale

Art. 23

Piste d'esbosco

1. Ai fini della loro classificazione, le piste d'esbosco sono equiparate alle strade ad esclusivo servizio del bosco e sono inserite nei relativi elenchi.

2. Le vie temporanee per l'esbosco a strascico, i sentieri, le altre vie di penetrazione con larghezza fino a 1,80 metri e i piazzali di prima lavorazione e di deposito di legname sono equiparati, ai fini di questo titolo, a suolo forestale.

Art. 24

Procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco

1. Questo articolo disciplina la procedura per la classificazione

di nuove strade forestali e di nuove piste d'esbosco o di strade o di piste non ancora classificate, nonché per la variazione della classificazione di quelle già classificate strade forestali o piste d'esbosco ai sensi della disciplina normativa previgente.

2. Dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno i proprietari della strada e la struttura provinciale competente in materia di foreste possono richiedere al comune amministrativo territorialmente competente la nuova classificazione della viabilità forestale o la variazione di quella in atto. Le richieste sono pubblicate all'albo comunale per un periodo di quindici giorni al fine di consentire, entro i quindici giorni successivi all'ultimo di pubblicazione, la presentazione di osservazioni.

3. Il comune amministrativo, anche al di fuori del citato periodo, pure in assenza di richieste presentate ai sensi del medesimo comma 2, può dare avvio di propria iniziativa, alla procedura per la nuova classificazione della viabilità forestale o per la variazione di quella in atto, dandone avviso pubblico secondo le modalità previste dal comma 2, ultimo periodo.

4. Ai fini della classificazione e dell'individuazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco, il comune acquisisce obbligatoriamente il parere:

a) dei proprietari sui cui terreni insiste la strada, salvo quanto previsto dal comma 6;

b) della struttura provinciale competente, nel caso in cui la stessa non abbia presentato richiesta ai sensi del comma 2;

c) degli organi di gestione del Parco nazionale dello Stelvio, per la parte di competenza territoriale della Provincia, e dei parchi naturali provinciali, nel caso in cui la strada forestale o la pista d'esbosco ricada, anche in parte, entro il rispettivo territorio degli stessi.

5. I pareri previsti dal comma 4 sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Per l'acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente, degli organi di gestione del parco e dei soggetti proprietari, il comune può indire un'apposita conferenza di servizi nell'osservanza della procedura, salvo quanto diversamente stabilito da questo titolo, disciplinata dalla legge provinciale n. 23 del 1992.

6. In presenza di un numero elevato di proprietari, o di difficoltà per la loro individuazione, il comune provvede alla pubblicazione della richiesta di classificazione sul Bollettino ufficiale della Regione. In tal caso la pubblicazione tiene luogo della richiesta di parere ai proprietari prevista dal comma 4.

7. Il comune, esaminate le domande, acquisiti i pareri e le osservazioni pervenuti, verificata la sussistenza dei requisiti necessari secondo le disposizioni di questo titolo, delibera, motivatamente, in merito alle richieste di nuova classificazione o di variazione della classificazione in atto e contestualmente aggiorna, in caso di positivo accoglimento, gli elenchi previsti dell'art. 100 della legge provinciale.

8. Nel caso di strade interessanti più comuni amministrativi, e comunque nel caso in cui la nuova classificazione o la variazione di classificazione nell'ambito di un comune comporti variazioni anche per strade forestali o per piste d'esbosco ricadenti in ambiti di altri comuni, il comune che avvia la procedura di nuova classificazione o di modificazione della classificazione in atto,

trasmette obbligatoriamente, contestualmente alla pubblicazione dell'istanza all'albo del comune, la richiesta agli altri comuni interessati; in tal caso gli altri comuni interessati provvedono a dare inizio, entro i quindici giorni successivi, ad analoga procedura secondo le modalita' definite da questo articolo.

9. Nel caso di attivazione della procedura prevista dal comma 8, il comune nel cui territorio di competenza ricade il maggiore tratto di strada forestale o di pista d'esbosco per la quale e' avviata la procedura di classificazione o di variazione della classificazione in atto, acquisiti tutti i pareri dei soggetti di cui al comma 4, indice apposita conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni comunali interessate; in tal caso il parere della struttura provinciale competente puo' essere reso nella predetta conferenza di servizi.

10. Se nella conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 9 e' stata raggiunta unanimita' di consensi tra i comuni interessati nel procedimento, ciascun comune adotta, per la porzione di strada forestale o di pista d'esbosco ricadente nell'ambito del proprio territorio, il provvedimento finale di classificazione o di variazione, aggiornando contestualmente gli elenchi delle strade previsti dall'art. 100, comma 1, della legge provinciale. Nel caso in cui nella conferenza di servizi non si sia raggiunta unanimita' di consensi tra i comuni interessati alla classificazione o alla variazione, il comune che ha indetto la conferenza trasmette tutti gli atti utili, comprensivi delle eventuali opposizioni presentate ai diversi comuni coinvolti ed acquisite in sede di conferenza di servizio, alla giunta provinciale, la quale, sentite le parti interessate, provvede in via definitiva.

11. I provvedimenti di classificazione o di variazione di strade forestali e di piste d'esbosco adottati ai sensi di questo articolo sono pubblicati all'albo del comune per quindici giorni consecutivi e sono comunicati, unitamente ai nuovi elenchi, a cura del comune che ha proceduto alla classificazione o alla variazione, ai soggetti interessati che hanno partecipato al procedimento secondo le procedure previste dall'art. 33 della legge provinciale n. 23 del 1992.

12. Ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 23 del 1992, il procedimento per la classificazione o per la variazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco si conclude entro centocinquanta giorni.

Art. 25

#### Ricorsi

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, avverso i provvedimenti di nuova classificazione o di variazione della classificazione in atto disposti dall'amministrazione comunale competente, e' ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione all'albo del comune o a decorrere dal ricevimento della notifica nel caso di soggetti intervenuti nel procedimento.

2. Non e' ammesso ricorso avverso il provvedimento di classificazione disposto dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 24, comma 10, ultimo periodo.

## Capo II Disposizioni relative al transito sulle strade forestali

### Art. 26

#### Definizioni ai fini del transito sulle strade forestali di tipo A e di tipo B e sulle piste d'esbosco

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 100 della legge provinciale:

a) per mezzo a motore si intende qualsiasi veicolo di qualsiasi specie guidato dall'uomo e asservito da un motore;

b) per gestione dei patrimoni silvo-pastorali si intende ogni attivita' connessa alla conduzione e alla manutenzione di un bene immobile o di un'infrastruttura situati nelle aree silvo-pastorali;

c) rientrano tra i pubblici servizi o funzioni anche:

1) i programmi di ricerca scientifica o di studio concordati con la pubblica amministrazione o da questa commissionati;

2) le operazioni di censimento della fauna selvatica condotte ai sensi della normativa provinciale in materia di fauna selvatica ovvero direttamente coordinate da parte della struttura competente in materia di fauna selvatica;

3) le attivita' di assistenza a gare sportive o a manifestazioni pubbliche autorizzate ai sensi della normativa di settore;

4) l'espletamento di attivita', riconducibili alle loro funzioni, da parte di sindaci, di assessori e di consiglieri dei Comuni nonche' dei componenti del comitato delle amministrazioni separate dei beni di uso civico.

### Art. 27

Identificazione degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari e contrassegni attestanti il diritto di transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. Fermo restando quanto previsto dell'art. 100, comma 3, della legge provinciale in relazione al transito senza necessita' di autorizzazione dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall'art. 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), ai fini della identificazione dei veicoli a motore di proprieta' degli aventi diritto di uso civico, per i quali non e' richiesta l'autorizzazione al transito sulle strade di tipo B ricadenti nell'ambito del territorio gravato dal presente diritto, i soggetti pubblici e privati proprietari dei beni ricompresi in tale ambito rilasciano, su richiesta, anche verbale, dell'interessato, un contrassegno di identificazione conforme al modello descritto nell'allegato C di questo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 100, comma 3, della legge provinciale, ai proprietari di beni immobili serviti da strade forestali di tipo B il Comune amministrativo, nel cui ambito territoriale ricadono i predetti beni, rilascia con le stesse modalita' previste dal comma 1 i contrassegni di identificazione conformi al modello descritto

nell'allegato D di questo regolamento.

3. I soggetti proprietari delle strade forestali di tipo B, che non dispongono di un'adeguata struttura amministrativa, possono delegare il rilascio dei contrassegni di identificazione previsti dal comma 1 al comune nel cui territorio sono ubicate dette strade forestali.

4. La matrice dei contrassegni deve essere compilata contestualmente al rilascio e conservata presso le sedi dei comuni o degli altri soggetti preposti.

## Art. 28

Autorizzazioni per il transito sulle strade forestali ad esclusivo servizio del bosco (tipo A) e sulle piste d'esbosco

1. Il transito di mezzi a motore sulle strade ad esclusivo servizio del bosco (di tipo A) e sulle piste d'esbosco, classificate e ricomprese negli elenchi previsti dell'art. 100, comma 1, della legge provinciale, può essere autorizzato dal proprietario o dal gestore delle stesse solamente in casi straordinari di necessità ed urgenza, previa specifica richiesta effettuata, di volta in volta, dall'interessato. La richiesta contiene le circostanze o le cause di necessità ed urgenza che giustificano il rilascio dell'autorizzazione al transito.

2. La richiesta prevista dal comma 1 può essere effettuata, anche verbalmente, direttamente al proprietario o al gestore della strada ad esclusivo servizio del bosco o della pista d'esbosco interessata dal transito. Il proprietario o il gestore della strada o della pista, ove ritenga che vi siano giustificate esigenze di necessità e di urgenza, rilascia l'autorizzazione, anche verbalmente, e l'annota, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'autorizzazione è rilasciata, sulla matrice dell'autorizzazione, conforme al modello descritto nell'allegato E di questo regolamento. L'interessato, che ha ottenuto l'autorizzazione verbale, provvede, prima di effettuare il transito, a darne immediata comunicazione alla stazione forestale competente per territorio, anche per via telematica o telefonica.

3. L'autorizzazione può avere una validità massima di ventiquattro ore e deve riferirsi, in modo specifico, ad una precisa circostanza e alla strada o alle strade di proprietà su cui il transito è autorizzato. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del proprietario o del gestore dell'ultimo tratto di strada necessario al transito dà diritto al titolare dell'autorizzazione a transitare senza sostare sulle strade di tipo B e di tipo A, di proprietà diversa, la cui percorrenza sia strettamente necessaria a raggiungere il tratto autorizzato.

4. Rientrano tra i casi straordinari di necessità e urgenza, richiesti ai sensi del comma 1, la ricerca di animali feriti effettuata in conformità alle disposizioni poste a disciplina dell'esercizio venatorio e il recupero di cervi, limitatamente al tempo necessario per tali attività.

## Art. 29

## Autorizzazione al transito sulle strade non adibite ad esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. In relazione a quanto previsto dell'art. 100, commi 3 e 4, della legge provinciale e fermo restando che l'autorizzazione non e' richiesta, secondo quanto disposto dal medesimo articolo, per il transito sulle strade forestali di veicoli a motore di proprieta' degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari di beni immobili serviti da tali strade o di veicoli che trasportano persone portatrici di menomazione, il proprietario della strada forestale non adibita ad esclusivo servizio del bosco (tipo B) puo' rilasciare l'autorizzazione al transito dei veicoli a motore su tale tipo di strada forestale, a condizione che:

a) sia accertata la sussistenza di motivate ragioni connesse con la conservazione, con la valorizzazione e con l'utilizzo del patrimonio sociale, culturale, produttivo, turistico e ambientale delle zone montane, in riferimento alle attivita' compatibili con gli equilibri ambientali e finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita delle comunita' locali;

b) la pluralita' degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi il perseguimento delle finalita' principali cui essa e' destinata e di quanto previsto dal Titolo III della legge provinciale;

2. L'autorizzazione al transito dei veicoli a motore sulle strade di tipo B e' rilasciata dal proprietario o dal gestore della strada.

3. Nel caso in cui nell'ambito di un medesimo comune amministrativo ricadano piu' beni di proprieta' o gestiti da amministrazioni separate di beni di uso civico o di proprieta' di altri comuni o frazioni, i soggetti proprietari possono, sulla base di accordi, rilasciare autorizzazioni al transito, anche per tutte le strade di proprieta' degli altri soggetti che aderiscono all'accordo. L'accordo puo' individuare un unico soggetto competente al rilascio e prevedere che, nell'ambito del comune, le autorizzazioni siano cumulative e in quanto tali valide su tutte le strade forestali di tipo B di proprieta' dei soggetti che sottoscrivono l'accordo.

4. I proprietari di strade forestali di tipo B, che siano associati al fine della gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali, possono incaricare il soggetto capofila dell'associazione al rilascio delle autorizzazioni al transito previste da questo articolo in forma anche cumulativa e in quanto tale valida per tutte le strade di tipo B di proprieta' dei soggetti aderenti all'associazione che ricadano nell'ambito delle aree gestite dall'associazione stessa, anche se riferite a piu' comuni amministrativi.

5. I soggetti proprietari delle strade forestali di tipo B, che non dispongono di un'adeguata struttura amministrativa, possono delegare il rilascio delle autorizzazioni al comune nel cui territorio sono ubicate dette strade forestali.

## Art. 30

Modalita' di rilascio e caratteristiche delle autorizzazioni al transito sulle strade a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade di tipo B l'interessato dichiara, anche verbalmente:
  - a) i propri dati anagrafici;
  - b) la motivazione per cui chiede il transito sulla strada;
  - c) la denominazione della strada o delle strade da percorrere;
  - d) l'arco temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della strada;
  - e) gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.
2. Il periodo di validita' delle autorizzazioni al transito e' limitato alle necessita' temporali d'uso dichiarate e non puo' in ogni caso superare il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale le stesse sono state rilasciate. Nei casi previsti dall'art. 29 commi 3 e 4, il periodo di validita' delle autorizzazioni al transito non puo' in ogni caso superare il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno nel corso del quale le stesse sono state rilasciate.
3. Le autorizzazioni, composte da matrice e tagliando, sono rilasciate dai soggetti proprietari o a cio' delegati, utilizzando appositi moduli conformi al modello descritto nell'allegato F.
4. Il tagliando di autorizzazione deve riportare, in modo chiaro e leggibile la targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validita', le strade autorizzate e deve essere collocato sui veicoli in modo che ne siano visibili gli estremi.
5. La matrice delle autorizzazioni deve essere compilata contestualmente al rilascio e conservata presso la sede del comune o dei soggetti gestori.

#### Art. 31

##### Validita' spaziale delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. Nel caso di strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco di proprieta' di piu' soggetti, l'autorizzazione od il contrassegno di riconoscimento rilasciati da uno dei proprietari consentono il transito di veicoli a motore anche sui tratti di strada la cui percorrenza sia necessaria per raggiungere il tratto cui l'autorizzazione o il contrassegno si riferisce.
2. In tale caso si intende comunque vietata la sosta dei veicoli a motore sui tratti diversi da quelli cui si riferisce l'autorizzazione o il contrassegno.

#### Art. 32

##### Altre disposizioni per il transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. Per specifiche e motivate ragioni il proprietario o il soggetto gestore della strada puo' vietare o regolamentare il transito dei veicoli degli aventi diritto di uso civico e degli altri veicoli autorizzati, qualora il transito pregiudichi la sicurezza o le finalita' principali cui la strada e' destinata o contrasti con le finalita' previste dal Titolo III della legge provinciale.

2. Ai fini della regolamentazione del transito, il proprietario puo' stabilire dei criteri anche su base stagionale o temporale, definire le caratteristiche dei mezzi a motore ammessi al transito e determinare l'eventuale contingentamento dei permessi.

3. I proprietari o i gestori di strade forestali a non esclusivo servizio del bosco possono autorizzare la libera circolazione su dette strade per esigenze connesse a manifestazioni, a sagre, a feste campestri, a specifiche ed occasionali attivita' di promozione turistica e culturale, di commercializzazione di prodotti caseari o agricoli tipici per un periodo di tempo strettamente connesso alle motivazioni che lo hanno giustificato e che annualmente, non puo' superare i trenta giorni.

4. L'autorizzazione alla libera circolazione rilasciata ai sensi del comma 2 e' comunicata preventivamente alla struttura provinciale competente, anche tramite gli uffici distrettuali forestali.

### Art. 33

Rilascio delle autorizzazioni sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B) di proprieta' privata

1. Nel caso in cui le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco siano di proprieta' di piu' soggetti privati, deve essere individuato un soggetto incaricato al rilascio delle autorizzazioni al transito previste all'art. 31 e alla tenuta delle matrici dei permessi.

2. Nel caso in cui le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco siano di proprieta' di un unico proprietario privato, quest'ultimo puo' rilasciare autorizzazioni al transito anche non avvalendosi dell'apposita modulistica. In tale caso l'autorizzazione deve essere preventivamente comunicata alla stazione forestale competente per territorio.

### Art. 34

#### Segnaletica

1. La fornitura e la posa della segnaletica indicante il divieto al transito e delle eventuali barriere sono a carico del comune o del proprietario; il cartello di divieto deve essere conforme al modello descritto nell'allegato G e riportare, anche su apposito pannello, gli estremi della legge provinciale e, per le strade non adibite all'esclusivo servizio del bosco la scritta «Salvo autorizzazione». Per le strade ad esclusivo servizio del bosco il segnale puo' essere integrato da apposita barriera di chiusura. Rimane valida la segnaletica di divieto apposta in applicazione dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) fino alla sostituzione della stessa con quella conforme al modello descritto nell'allegato G.

2. La struttura provinciale competente puo' provvedere, su richiesta o d'iniziativa, previa comunicazione al proprietario, all'apposizione dei segnali di divieto e delle eventuali barriere.

3. Nell'apposizione delle barriere dovra' essere tenuto conto la

possibile fruibilita' in sicurezza da parte di persone portatrici di minorazioni e di quella turistica e sportiva, lasciando, quando possibile, appositi passaggi per l'accesso di carrozzine, biciclette e cavalli.

Art. 35

#### Esclusione della responsabilita'

1. Il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali attuato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 100 della legge provinciale e di questo titolo non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade; il transito inoltre non comporta la responsabilita' del proprietario delle strade per i danni derivanti a persone e a cose in seguito al transito stesso.

Titolo V

#### DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI

Art. 36

#### Efficacia della legge, disposizioni transitorie e abrogazioni

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 114, comma 2, della legge provinciale, le disposizioni degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 100 e 111, comma 1, lettere i) e j), della medesima legge trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. Le disposizioni del titolo IV trovano applicazione anche per i territori che ricadono:

a) all'interno della parte del Parco nazionale dello Stelvio di competenza territoriale della Provincia, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico);

b) all'interno dei parchi naturali provinciali, fatta salva la possibilita' di introdurre ulteriori specifici divieti o limitazioni e di regolamentare la circolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 43, commi 2, lettera c), e 5, lettere b) e 44, comma 5, della legge provinciale, fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lettera k), della legge medesima.

3. Le classificazioni delle strade forestali, gia' adottate secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore di questo regolamento, mantengono la loro validita' fino all'eventuale nuova variazione disposta in applicazione di questo titolo.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 6, 21 e 35 il capo V (Fondo forestale provinciale) della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro

risorse);

b) gli articoli 8 e 10 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale);

c) l'art. 25 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;

d) l'art. 4, commi 7 e 8, della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8;

e) l'art. 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30);

f) la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18 (Norme sulla circolazione di veicoli a motore sulle strade forestali e nel territorio sottoposto a vincolo idrogeologico a modifica della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse», e successive modificazioni);

g) gli articoli 20 e 21 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16 (Modificazioni alle leggi provinciali 23 novembre 1978, n. 48, sul potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di interventi a favore delle aziende forestali pubbliche, per interventi di valorizzazione della produzione legnosa);

h) l'art. 61 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

i) l'art. 38, comma 1, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

j) la legge provinciale 17 dicembre 2004, n. 12 (Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse» in materia di strade forestali).

5. Con effetto dall'entrata in vigore di questo regolamento sono e restano abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a) il decreto del presidente della Provincia 17 aprile 2001 n. 10-61/Leg. «Regolamento di funzionamento della Commissione forestale provinciale» (art. 29 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48);

b) il decreto del presidente della Provincia 24 ottobre 2005 n. 19-49/Leg. (Modificazioni del decreto del presidente della Provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. (Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e s.m. - approvazione del nuovo testo del «Regolamento di funzionamento della Commissione forestale provinciale»);

c) il decreto del presidente della Provincia 16 giugno 2006, n. 12-65/Leg. (Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse» in materia di viabilità forestale).

Art. 37

#### Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 3 novembre 2008

DELLAI